

**Obbligazioni civili** - Famiglia - Assegno di mantenimento dei figli – Soggetti obbligati  
- Obbligo degli ascendenti – Carattere sussidiario.

**Obbligazioni civili** - Famiglia - Assegno di mantenimento dei figli a carico degli ascendenti – Pagamento diretto da parte dell'Ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione nei confronti dell'obbligato – Presupposti.

**Tribunale di Torino – 23.6.2017 n. 1780 – Pres. Rel. Castellani - F.C. (Avv. Grasso) – F.R. e G.G. (Avv. Debernardi) – F.D. e B.S. (Avv. Balzaretti) – INPS (Avv. Borla).**

*L'obbligazione per il mantenimento dei figli gravante sugli ascendenti ha carattere sussidiario rispetto all'obbligo dei genitori, nel senso che non ci si può rivolgere ai primi per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, qualora l'altro genitore sia comunque in grado di provvedere.*

*In mancanza di inadempimento dell'obbligazione per il mantenimento dei figli da parte del soggetto obbligato, nella specie ascendente del minore, non è possibile disporre il pagamento diretto delle somme al minore da parte dell'Ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione nei confronti dell'obbligato.*

FATTO e DIRITTO - Con ricorso ex artt. 148 - 316 bis c.c., depositato in data 7.6.2016 la sig.ra F.C. chiedeva che, accertato l'inadempimento da parte del marito F.F.M. quanto agli obblighi di mantenimento del figlio minore R. (n. il 31.10.2004), venisse ingiunto ai nonni paterni del minore, sigg. F.R. e G.G., di versare direttamente in suo favore l'importo mensile € 2.300, o altra somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.

Parte ricorrente, producendo documenti a sostegno delle proprie richieste, esponeva: che all'esito del procedimento di separazione, come da sentenza depositata il 7.7.2014 dal Tribunale di Pinerolo, il marito, imprenditore edile, era tenuto a contribuire al mantenimento del figlio R. con il versamento mensile di € 900,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie; che a far data dal suddetto deposito il genitore nulla aveva corrisposto in favore del figlio, eccezion fatta per sporadici versamenti; che la richiedente versava gravi difficoltà economiche in quanto il marito dal tempo della separazione non aveva più onorato i mutui contratti, unitamente ad essa ricorrente, in costanza di matrimonio e gravanti sulla casa coniugale, assegnatale in quanto collocataria del minore; di percepire una retribuzione mensile di € 2.300 mensili con cui far fronte all'esigenze proprie e del figlio e ai gravosi mutui afferenti l'ex casa coniugale; di aver avviato procedure esecutive sui beni del marito, rimaste infruttuose; che dal tempo della separazione e sino al mese di aprile 2016 i nonni paterni si erano fatti carico del mantenimento del nipote R., versando l'assegno di € 900 mensili in sostituzione del figlio, obbligato principale, e le rate dei mutui contratti per l'acquisto della casa familiare; che i nonni materni aiutavano la ricorrente nella gestione quotidiana di R. (somministrandogli il pranzo e seguendolo nelle attività extrascolastiche) e fornivano, altresì, un aiuto alla figlia commisurato alle loro possibilità; che i nonni paterni erano quindi tenuti ad intervenire in via sostitutiva, beneficiando entrambi di un ingente patrimonio immobiliare e mobiliare, depositi bancari - anche all'estero-, adeguato assegno di pensione nonché - il nonno - di una quota nella società T.V. snc. proprietaria di un rinomato albergo-ristorante concesso in locazione a terzi.

I convenuti si costituivano ritualmente, producendo documenti a sostegno di quanto affermato e chiedendo in primis l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ascendenti del ramo materno, quindi il rigetto del ricorso, deducendo: che il patrimonio immobiliare menzionato dalla ricorrente risultava quasi totalmente dismesso per pagare i debiti inopinatamente contratti dalla stessa ricorrente e dal marito in costanza di matrimonio, tra cui un immobile sito in Costa

Azzurra; che di tale patrimonio residua una sola abitazione, messa a reddito, in Pinerolo, essendo i restanti immobili di scarso o nullo valore; che essi resistenti vivono in un alloggio di cui è proprietario il figlio E., fratello di F.; che i conti correnti di cui è titolare il solo F. sono presso istituti bancari in Italia ed hanno saldi esigui (uno negativo); che il sig. F. percepisce una pensione dell'importo di euro 1350, mentre la sig.ra G. di euro 475, oltre 750 euro a titolo di accompagnamento per la patologia di cui soffre e che la costringe a vivere su una sedia a rotelle (sclerosi multipla); che il resistente F. è fortemente esposto dal punto di vista finanziario avendo richiesto un finanziamento di quasi 25.000 euro, un mutuo con rata mensile di 520 euro e subito il pignoramento di un terreno in Serralunga d'Alba; che l'attività economica di cui è proprietario (al 51%) con il figlio E. - riferibile alla T.V. snc - è attualmente affittata ad un gestore al canone di € 7500 oltre IVA, importo utilizzato perlopiù per pagare debiti verso le banche; che la sig.ra G. soffre inoltre di diabete, patologia che ha peggiorato le di lei - già precarie - condizioni e necessita di assistenza continua, che i resistenti non possono più permettersi; che la ricorrente ha di recente venduto un immobile ereditato; che i nonni materni occupano a titolo gratuito uno dei due appartamenti che compongono il compendio immobiliare di San Secondo di Pinerolo (ex casa coniugale), sono proprietari di una casa in Costa Azzurra (Biot), attualmente locata, e percepiscono assegno pensionistico.

All'udienza del 27.10.2016, il Presidente, ritenuti i nonni materni sulla scorta della giurisprudenza in materia parte necessaria del giudizio, ordinava estendersi il contraddittorio nei loro confronti, fissando nuova udienza.

I sigg. F.D. e B.S., chiamati, si costituivano ritualmente e producendo documentazione, chiedevano il rigetto del ricorso ex art. 316 *bis* c.c., precisando di essere titolari di modeste pensioni, il cui importo totale mensile ammonta ad euro circa 1530; di aiutare già la ricorrente nella gestione di R.; di aver supportato economicamente i coniugi nell'acquisto della casa familiare; di avere un patrimonio immobiliare composto da un solo immobile sito in Francia; di sostenere diverse spese per visite e cure non godendo di buona salute.

All'udienza del 12.12.2016 comparivano le parti, che venivano sentite.

La ricorrente ribadiva quanto esposto in ricorso e precisava che il marito aveva da tempo sospeso il pagamento del mutuo ipotecario dell'ex casa coniugale, riferiva la pendenza di giudizio di esecuzione immobiliare a carico del marito con riguardo agli assegni di mantenimento arretrati, non avendo, peraltro, ancora ottenuto soddisfazione.

F.F., genitore obbligato, dichiarava che già all'epoca della sentenza di separazione (non impugnata) non era in grado di far fronte al mantenimento del figlio stante la crisi della di lui azienda (T.), ora in liquidazione; di operare attraverso un'impresa che ha ancora qualche cantiere attivo, trattandosi però di piccoli lavori; di non riuscire a pagare da diversi mesi i (sei) dipendenti; di non poter più partecipare ad appalti pubblici in quanto carente delle certificazioni di legge; di aver qualche volta contribuito alle spese extra per il figlio; di avere un debito verso l'Erario di circa 300.000 euro; di vivere in un alloggio in affitto al canone di 600 euro con una compagna, senza figli, impiegata con retribuzione di 1400 euro mensili; di frequentare il figlio un pomeriggio a settimana, avendo trascorso con R. tre giorni durante le vacanze estive 2016; di prospettare, chiusa la società, il reperimento di un'occupazione come capo cantiere, alle dipendenze.

Veniva sentito il resistente F. R. il quale riferiva che la moglie non poteva comparire per motivi di salute, confermava quanto esposto nella comparsa e precisava di dover provvedere altresì al rimborso di un mutuo bancario con rata mensile di 416 euro, della durata di 5 anni. Il pagamento del mutuo della casa di San Secondo era stato interrotto a causa dei costi elevati per l'assistenza medica della moglie (compresa la badante).

Venivano quindi sentiti i nonni materni del minore, i quali confermavano quanto scritto in comparsa di costituzione precisando che la proprietà in Costa Azzurra era locata al canone di 900 euro mensili ma si trovava, al momento, sfitta; di dover far fronte a delle spese non coperte dal SSN per visite e cure dell'artrite reumatoide di cui soffre la sig.ra B.; di vivere in una porzione di casa già coniugale e di pagare le spese relative al riscaldamento e al giardinaggio dell'intero complesso immobiliare.

Il Presidente, sentite le parti, invitava i resistenti F.- G. a produrre l'ultimo bilancio della società T.V. snc., l'INPS ad integrare la documentazione sulle pensioni dei convenuti Ferreri-Baldovino e rinviava la causa all'udienza dell'8.2.2017 per trattazione.

L'INPS, costituitosi in giudizio, allegava le schede pensioni dei sigg. F.- G..

All'udienza dell'8.2.2017 compariva il sig. F.F. il quale riferiva di essere in trattativa per un lavoro come capo cantiere, con orario part-time, con retribuzione di euro 700 circa mensili, presso un'impresa di Como.

Il Presidente concedeva quindi termine alle parti per le note conclusive e riservava all'esito i provvedimenti.

La causa, dopo le richieste e le conclusioni dei difensori delle parti, è stata quindi trattenuta a riserva.

\* \* \*

Si deve anzitutto rilevare che è fuori discussione in questa sede l'obbligo del sig. F.F. di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio minore R., in forza della menzionata sentenza del Tribunale di Pinerolo, l'importo mensile di 900 euro, rivalutabili, oltre metà delle spese straordinarie. La relativa sentenza non è stata impugnata, non ne è stata richiesta la modifica e il F. ha sostanzialmente ammesso di non aver adempiuto, ad eccezioni di minime - e quindi irrilevanti - dazioni.

È pacifico, del resto, che entrambi i genitori debbono adempiere in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa al mantenimento dei figli (artt. 147-148 c.c.).

Va altresì precisato che l'obbligazione gravante sugli ascendenti ha carattere sussidiario, nel senso che non è consentito rivolgersi ad essi per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, qualora l'altro genitore sia comunque in condizione di provvedere (Cass. 30.9.2010 n. 20509).

Ancora: deve tenersi conto che l'oggetto della tutela risultante dalla norma è il minore, essendo in questa sede primario assicurare a quest'ultimo il suo diritto al mantenimento, ciò che deve verificarsi in modo il più possibile celere ed efficace (così Tribunale Taranto, 4.2.2005 in Foro It., 2005, I, 1599).

Ciò posto, parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio riguardante l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio e l'inadempimento di esso da parte del padre, come emerge dai dati sin qui riportati e dalle stesse ammissioni del F. in udienza.

Provata appare altresì l'obiettiva difficoltà economica della sig.ra F. a provvedere alle esigenze di mantenimento della prole. Infatti se è vero che la ricorrente, la quale continua a vivere nell'ex casa familiare di San Secondo insieme al figlio, ha una buona posizione lavorativa che le assicura un'entrata netta mensile di circa 2.500 euro (mod. CU 2016), si deve tener conto che il giudice della separazione ha già valutato le esigenze economiche del figlio con la citata sentenza e, d'altro canto, nella perdurante inadempienza dell'altro genitore, anche in questa sede assume rilevanza l'obbligo di pagamento delle spese di gestione della casa e del mutuo ipotecario relativo al predetto immobile, gravante anche sulla sig.ra F. la quale rischia di perdere, in caso di inadempimento, la disponibilità dell'immobile, assegnatole quale genitore collocatario e quindi avendo presenti le esigenze di stabilità abitativa del minore.

Né rileva l'obiezione dei resistenti nonni paterni secondo cui al mantenimento potrebbe comunque provvedere il padre, attesa la "capienza" del di lui patrimonio immobiliare (stimato nel giudizio esecutivo): trattasi, invero, di un dato puramente astratto, posto che l'esecuzione immobiliare in corso non ha garantito, al momento, alcun introito a parte ricorrente e che, in materia di assegni di mantenimento per i figli, occorre ovviamente fare riferimento a dati economici attuali e, soprattutto, effettivi e concreti, così come lo sono i relativi bisogni.

Da ciò discende la sussistenza, nel caso di cui trattasi, dell'obbligo, di carattere sussidiario, degli ascendenti di provvedere in conformità a quanto previsto dagli artt. 148-316 *bis* c.c., nei limiti delle rispettive possibilità economiche atteso che - secondo la giurisprudenza - si tratta di obbligazione che investe, in base a tali norme, tutti gli ascendenti senza distinzione tra ramo paterno

e materno (Cass. 30.9.2010 n. 20509; Cass. 10.1.2002 n. 251 (1); Trib. Rieti, 20.11.2012, [www.judicium.it](http://www.judicium.it)).

Ciò posto, occorre considerare che il fabbisogno per la madre va quantificato complessivamente, stante l'attuale retribuzione per l'attività di impiegata, in almeno € 700 mensili, e che nella ripartizione dei relativi oneri tra gli ascendenti vanno ovviamente tenuti in conto il patrimonio e i redditi di ciascuno, oltre alle necessità di provvedere alle proprie esigenze di vita, soddisfatte le quali sussiste la possibilità di contribuire in favore del nipote.

Orbene, la posizione economica dei resistenti F.- G. non pare affatto critica così come da essi allegato. Essi dispongono di un'abitazione intestata ad un figlio e per cui non debbono versare canoni di affitto, le pensioni percepite sono dignitose, soprattutto quella del nonno (€ 1.350, quella della moglie € 870 incluso l'assegno di accompagnamento). I dati patrimoniali non sono irrilevanti, prevedendo alcune intestazioni immobiliari, ma, soprattutto, si ritiene significativa l'attività economica portata avanti dal sig. F., in società con il figlio Enrico, nella T.V., società che ha allestito un importante albergo ristorante attrezzato per i ricevimenti in una zona rinomata del Piemonte. Sul punto vi è un contrasto: i resistenti hanno indicato in 7500 euro il canone mensile di affitto del complesso, mentre la ricorrente afferma che l'importo sarebbe doppio, con una parte versata fuori contabilità, ma, lasciando da parte tale profilo, si tratta comunque di un'attività che, pur congruamente finanziata da istituti bancari (l'accensione di mutuo di un certo importo è peraltro indicativa della previsione di corrispondenti entrate), attesta le buone disponibilità economiche dei nonni, anche in prospettiva e pur tenendo conto delle esigenze di cura della nonna (la badante è presente peraltro solo qualche giorno della settimana).

Passando ai nonni materni chiamati in giudizio, si nota che gli stessi, i quali occupano una porzione dell'ex casa di San Secondo, sono proprietari dell'appartamento in Biot (momentaneamente sfitto, ma suscettibile di essere messo a reddito) e beneficiano di un trattamento pensionistico adeguato (complessivamente oltre 1700 euro). Si può dare comunque per provato, in base alle conformi dichiarazioni della ricorrente e degli interessati, come essi abbiano sin qui fornito alla figlia aiuti stabili, a vario titolo, per il nipote.

Valutata la situazione globale degli ascendenti dei due rami, si reputa equo determinare il contributo in € 500 mensili a carico dei nonni paterni e in € 200 l'assegno da porre a carico di quelli materni.

I parenti di cui sopra vanno pertanto condannati alla corresponsione di tali somme in favore della ricorrente, esclusi gli arretrati e con decorrenza, come appare corretto in base ai principi generali, dal mese successivo a quello di deposito del ricorso.

Non vi sono, invece, i presupposti per disporre che il pagamento di tali somme sia effettuato direttamente alla ricorrente dall'Ente erogatore della pensione ai resistenti, mancando un presupposto essenziale a tale fine, cioè la sussistenza di un inadempimento da parte del soggetto obbligato, in quanto solo a seguito del presente provvedimento sorge l'obbligazione degli ascendenti di versare alla ricorrente gli importi di cui sopra per contribuire al mantenimento del nipote.

Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno accollate ai nonni paterni soccombenti ed equamente liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alle varie fasi del presente giudizio, in materia di volontaria giurisdizione.

Si giustifica, invece, in ragione della minima soccombenza dei chiamati nonni materni verso la ricorrente e in rapporto all'impegno da essi comunque profuso per il sostegno al nipote, la compensazione totale delle relative spese.

Nulla in punto spese anche per quanto concerne l'INPS.

*(Omissis)*